




# L'ESECUZIONE FORZATA DELLA PRONUNCIA SULLE SPESE STRAORDINARIE

Avv. Luca Mazza

Il presente lavoro mira a fornire un inquadramento generale sul tema delle spese per il mantenimento della prole, con particolare riferimento alle spese straordinarie, e ad indagare la possibilità di procedere con l'azione esecutiva diretta nei confronti del genitore inadempiente.

Nei procedimenti in materia di famiglia, infatti, il giudice è chiamato a determinare le modalità e la misura con cui ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli. Oltre a determinare l'ammontare di un assegno periodico, il giudice determina la misura delle spese straordinarie che graveranno su ciascuna delle parti. Le spese in questione, di controverso inquadramento giurisprudenziale, hanno ad oggetto esborsi futuri, occasionali e non prevedibili al momento della pronuncia, che dovranno essere sostenute nell'interesse dei figli.

Si procederà, pertanto, ad approfondire il concetto di "spese straordinarie", attraverso l'analisi delle più recenti pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità.




Questa particolare tipologia di spese, è bene evidenziare, si contrappone alle spese c.d. “*ordinarie*”, quali esborsi periodici, a cui il genitore non affidatario contribuisce attraverso l’assegno di mantenimento.

Il difficile inquadramento delle spese straordinarie si colloca, tra l’altro, nell’ambito di procedimenti già caratterizzati da un elevato grado di conflittualità, rischiando così di alimentare la litigiosità fra le parti. Per ovviare a questa situazione di incertezza, molti Tribunali si sono dotati di protocolli applicativi che consentono, di volta in volta, di qualificare una determinata spesa come ordinaria ovvero come straordinaria.

Una volta esaminata la tematica delle spese straordinarie, la seconda parte dell’elaborato si concentrerà sulla possibilità di esperire l’azione esecutiva diretta nei confronti del genitore inadempiente. I dubbi in merito alla proponibilità dell’azione esecutiva in parola nasce, in via di estrema sintesi, dalla circostanza che il capo sulle spese straordinarie, contenuto nei provvedimenti adottati in caso di crisi della famiglia, si limita ad indicare il solo criterio di ripartizione degli oneri fra i genitori. Gli eventuali costi straordinari, tuttavia, a differenza dell’assegno periodico, non sono e non possono essere individuati dal giudice nel momento in cui adotta il provvedimento. Si tratta di spese future ed eventuali che il giudice non è in grado di quantificare.

Parte della giurisprudenza e della dottrina, pertanto, hanno escluso la possibilità di porre in esecuzione forzata diretta il capo sulle spese straordinarie. Questo perché, secondo la giurisprudenza, la statuizione delle spese straordinarie difetterebbe del requisito della “liquidità”, previsto dall’art. 474 c.p.c. che sancisce uno dei principi cardine in materia di esecuzione forzata, è cioè che “*l’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile*”. Da tanto conseguirebbe che il genitore, in caso di inadempimento dell’altro, non avrebbe altra scelta se non quella di adire nuovamente il giudice per ottenere una



pronuncia specifica di condanna attraverso, per esempio, il ricorso per decreto ingiuntivo ovvero il processo sommario di cognizione *ex art. 702 bis ss. c.p.c.*

Del resto il Supremo Collegio ha escluso la possibilità per il giudice di procedere ad una “forfettizzazione” delle spese straordinarie attraverso la previsione di un importo da includere nell’ammontare dell’assegno periodico, questo proprio per la loro natura imponderabile ed imprevedibile.

Il presente studio darà altresì conto anche di un differente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il capo sulle spese straordinarie consente la proposizione di una azione esecutiva diretta. In particolare, come si vedrà diffusamente nel prosieguo, secondo il Supremo Collegio le spese mediche e scolastiche sarebbero spese certe nell’*an* ed incerte nel *quantum*.


Da tanto consegue che il genitore affidatario, previa documentazione degli esborsi, potrebbe agire in via esecutiva diretta per il recupero *pro quota* di questa tipologia di esborsi. Di contro, il genitore esecutato ben potrebbe contestare il contenuto della pretesa creditoria attraverso il procedimento di opposizione all’esecuzione.

Si vedrà, così e da ultimo, se e in che misura una simile interpretazione consentirebbe di abbattere parte del contenzioso che ruota intorno alla crisi della famiglia.

## **1. LE SPESE STRAORDINARIE**

Il giudice, oltre a determinare l’ammontare dell’assegno di mantenimento alla luce dei parametri indicati dall’art. 337 *ter* c.c., può determinare la misura delle spese straordinarie che graveranno su ciascun genitore. Il legislatore non ha definito il concetto di “spese straordinarie” né ha indicato i parametri necessari per ricondurre gli esborsi in questa particolare categoria, che si contrappone a quella ordinaria.

In mancanza di una specifica normativa, la giurisprudenza si è pronunciata numerose volte sul tema delle spese straordinarie, qualificandole come tutti quegli esborsi che



*“per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli”<sup>1</sup>. La giurisprudenza di merito ha precisato inoltre che “nel concetto di spese straordinarie rientra [...] tutto ciò che è extra ordinem in senso soggettivo ed oggettivo. In senso soggettivo perché deve trattarsi di spese non prevedibili ex ante e pertanto non quantificabili al momento della determinazione giudiziale dell’assegno di mantenimento. In senso oggettivo, perché tali spese devono essere di ammontare tale da non poter essere coperte dall’assegno di mantenimento, il cui importo [...] deve essere parametrato non solo alle esigenze del beneficiario, ma anche alle possibilità economiche dell’obbligato”<sup>2</sup>.*

Le spese straordinarie si contrappongono alle spese ordinarie, nell’ambito di queste ultime rientrano tutti quegli esborsi che rientrano nelle esigenze di vita quotidiana di una persona normale quale, ad esempio, il vitto e l’alloggio<sup>3</sup>. Il genitore non collocatario partecipa alle spese ordinarie attraverso la corresponsione dell’assegno di mantenimento periodico. Le spese straordinarie, invece, attengono ad esborsi futuri, imprevedibili e saltuari, non quantificabili dal giudice nel momento che pronuncia il provvedimento. Queste spese sono ripartite fra le parti, generalmente nella misura del 50%, salva in ogni caso la possibilità di ripartire diversamente in funzione perequativa tenuto conto della posizione economica dei genitori ovvero di porle integralmente a carico di una sola delle parti.


Nel caso in cui il provvedimento del giudice nulla prevede in ordine alla ripartizione degli esborsi straordinari, la giurisprudenza ha ritenuto che la partecipazione dei

---

<sup>1</sup> Cassazione, 8 giugno 2012, n. 9372, Pluris online.

<sup>2</sup> Tribunale di Prato, sent. 22 novembre 2011; Trib. di Messina, sent. 14 giugno 2005, Pluris online.

<sup>3</sup> Cassazione, 14 maggio 2010, n. 11772, Pluris online.



genitori debba avvenire in misura paritaria, in forza del dovere ex art. 30 Cost. e 337 *ter c.c.* di mantenere la prole<sup>4</sup>.

Per superare le difficoltà nell'individuare la natura di ogni singolo esborso, è stata ipotizzata una possibile forfettizzazione delle spese straordinarie, con relativa inclusione nell'assegno di mantenimento periodico. Una simile soluzione è stata bocciata dalla giurisprudenza, il Supremo Collegio, infatti, ha osservato che le spese straordinarie *“[...] per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, sicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocimento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendole le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno cumulativo, di cure necessarie o altri indispensabili apporti”*<sup>5</sup>.

*Solo grazie alla casistica giurisprudenziale, seppur non sempre costante, è possibile tentare di distinguere le spese ordinarie dalle spese straordinarie. Così la giurisprudenza ha qualificato come ordinarie, per esempio, le spese per la mensa scolastica<sup>6</sup>, per l'acquisto di medicinali da banco<sup>7</sup>, per le visite mediche presso*


---

<sup>4</sup> In virtù del disposto dell'art. 148 c.c., il genitore che ha anticipato le spese nell'interesse del figlio ha diritto di ottenere dalla controparte il rimborso in via di regresso, stante il carattere di solidarietà dell'obbligazione (Cassazione 29 marzo 1994, n. 3049; 12 marzo 1992, n. 3019), Pluris online.

<sup>5</sup> Cassazione, 8 settembre 2014, n. 18869, Pluris online.

<sup>6</sup> Tribunale di Milano, decreto del 27.11.2013, Pluris online: “la mensa scolastica non riveste alcuna connotazione straordinaria, essendo solo una modalità sostitutiva della voce “vitto” domestico già compresa in qualsiasi assegno mensile”. Tribunale di Novara, sentenza del 26.3.2009: “Giova precisare che nel concetto di spese scolastiche straordinarie non rientrano i buoni mensa che costituiscono mera sostituzione del pasto casalingo rientrante nel mantenimento ordinario”.

<sup>7</sup> Tribunale di Catania, ordinanza del 4 dicembre 2008.



*strutture pubbliche<sup>8</sup> e per l'acquisto del vestiario<sup>9</sup>. Sono, invece, state qualificate come spese di carattere straordinario quelle per l'acquisto dell'apparecchio odontoiatrico<sup>10</sup>, per l'acquisto dei libri di testo per la scuola<sup>11</sup>, per le lezioni private<sup>12</sup>, per l'acquisto di un personal computer<sup>13</sup> e, ancora, quelle relative a corsi di perfezionamento<sup>14</sup>.*

Al di là dei vari orientamenti giurisprudenziali sul punto, può accedere che una determinata tipologia di spesa, qualificata dalla giurisprudenza come ordinaria, in base alle specifiche intese tra le parti ovvero del provvedimento del giudice sia qualificata come straordinaria e, pertanto, ripartita pro quota fra le parti.

Stante le difficoltà nell'individuare la natura degli specifici esborsi, molti uffici giudiziari hanno dato vita a protocolli<sup>15</sup> che distinguono, per ogni specifica voce di spesa, la natura straordinaria ovvero ordinaria. L'incerta linea di confine tra le spese ordinarie e le spese straordinarie è uno dei principali fattori che alimenta i contrasti tra le parti, in procedimenti giudiziari già caratterizzati da un elevato grado di conflitto. Il protocollo adottato dal Tribunale di Velletri, per esempio, qualifica come ordinarie le

---

<sup>8</sup> Cassazione, 7 aprile 2005, n. 925, Pluris online.

<sup>9</sup> Corte di Appello di Napoli, 13 luglio 2007, Pluris online.

<sup>10</sup> Tribunale di Perugia, sent. 967/2011, Pluris online.


<sup>11</sup> Cassazione, 26 settembre 2011, n. 19607, Pluris online.

<sup>12</sup> Tribunale per i Minorenni di Brescia, 5 ottobre 2009, Pluris online.

<sup>13</sup> Tribunale di Modena, 1 dicembre 2005, n. 2051, Pluris online.

<sup>14</sup> Cassazione, 12 dicembre 2003, n. 19040, Pluris online.

<sup>15</sup> Cfr. ad esempio protocollo Tribunale di Roma del 17.12.2014 (<https://www.laleggepertutti.it/wpcontent/uploads/2016/01/ProtocollointesaTribunale-Roma-spese-straord-figli.pdf>); protocollo Tribunale di Velletri n. 1426 del 30.3.2015 (<http://www.ordineavvocativelletri.it/it/uploads/COA-Velletri-Protocollo-separazioni-spese-straordinarie.pdf>).



spese per il materiale scolastico di cancelleria, per i medicinali da banco, per il trasporto, le ricariche per i cellulari mentre, tra le spese straordinarie figurano quelle per i libri di testo, per le rette delle scuole private, campi scuola e centri estivi. In mancanza di un'intesa sul punto o di uno specifico accordo tra le parti, l'unico rimedio efficace per individuare di volta in volta la specifica tipologia di spesa è rimessa al giudice, il quale nei propri provvedimenti dovrebbe indicare in modo analitico e dettagliato le varie voci, con una relativa qualificazione.

Un altro aspetto controverso attiene alla necessità o meno di una preventiva concertazione degli esborsi di natura straordinaria. In particolare, ci si è chiesti se il genitore collocatorio debba o meno avere il consenso dell'altro genitore prima di affrontare una spesa di natura straordinaria e se, in caso di rifiuto, venga meno l'obbligo di restituzione pro quota della spesa.

In passato, il Supremo Collegio aveva affermato che l'affido condiviso “[...] oltre ad implicare l'esercizio della potestà da parte di entrambi i genitori, presuppone un'attiva collaborazione degli stessi nell'elaborazione e la realizzazione del progetto educativo comune, imponendo pertanto, nell'accertamento della paternità delle singole decisioni, quanto meno di quelle più importanti, la verifica che le stesse sono state assunte sulla base di effettive consultazioni tra i genitori, e quindi con il consapevole contributo di ciascuno di essi [...] la Corte territoriale non ha tenuto conto che l'affidamento congiunto comporta l'assunzione di uguali poteri e responsabilità da parte dei genitori, ai fini dello sviluppo psico-fisico del figlio e della sua formazione morale e culturale, richiedendo a ciascuno di essi un personale impegno nella realizzazione di un progetto educativo comune, la cui elaborazione non può risolversi nella passiva acquiescenza di un genitore alle scelte unilateralmente compiute dall'altro, ma esige una costante e preventiva consultazione reciproca, volta ad una sollecita percezione delle necessità del minore e all'identificazione dei mezzi più convenienti per farvi fronte. In questo contesto, la previsione dell'obbligo di



*provvedere alle spese necessarie per certi bisogni, non determinati né preventivamente determinabili sotto il profilo quantitativo, non può assumere altro significato che quello di un rinvio della relativa quantificazione alla concorde determinazione di assicurare la soddisfazione di tali necessità e all'individuazione delle risorse da destinarvi, conformemente alle finalità educative perseguite [...] non potendo ritenersi sufficiente, ai fini della condivisione della scelta compiuta dalla I., il consenso postumo ravvisato dalla sentenza impugnata nella mancata adozione da parte del ricorrente di specifiche iniziative, anche giudiziarie, volte a contrastare la predetta decisione [...]*<sup>16</sup>.


Secondo la predetta pronuncia la mancata preventiva concertazione della spesa straordinaria escluderebbe l'obbligo di partecipazione pro quota da parte del genitore non collocatario, non interpellato. La Suprema Corte, alla luce della riforma sull'affidamento condiviso, ha ritenuto sempre necessaria una partecipazione paritetica dei genitori nella determinazione delle spese straordinarie necessarie nell'interesse del figlio, nell'ottica di promuovere così la bigenitorialità.

In una recente pronuncia la Corte di cassazione ha parzialmente rivisto il proprio orientamento, stabilendo che non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, sussistendo pertanto, a carico del genitore non affidatario, un obbligo di rimborso qualora egli non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso e qualora dette spese – in presenza di rifiuto di rimborso espresso dal genitore che le ha anticipate – risultino a parere del

---

<sup>16</sup> Cass., 20/06/2012, n. 10174, Pluris online.





giudicante conformi all'interesse del minore e proporzionate alla capacità economica dei genitori<sup>1718</sup>.

Il giudice, in caso di mancata preventiva concertazione ovvero di rifiuto di uno dei due genitori a partecipare alla spesa è tenuto a verificare che l'esborso sia stato effettuato nell'interesse del minore e che l'esborso sia compatibile con la posizione economica di entrambi i genitori<sup>19</sup>.


Peraltro, alla luce della sentenza n. 4182 del 2 marzo 2016, sembra scomparso ogni riferimento all'onere di preventiva comunicazione e concertazione della spesa. In detta pronuncia la Suprema Corte afferma che *“è evidente quindi che il coniuge*

---

<sup>17</sup> Cassazione, 30 luglio 2015, n. 16175, Pluris online, *“[...] non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono trattandosi di decisione “di maggiore interesse” per il figlio, e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (cfr. Cass. civ. sezione 1, n. 19607 del 26 settembre 2011). Conseguentemente se le spese straordinarie concordate danno sicuramente diritto al rimborso, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, dovrà, verificarsi in sede giudiziale (cfr. Cass. civ. sezione 1 n. 10174 del 20 giugno 2012, in tema di rilevanza relativa dell'accordo dei genitori sul contributo al mantenimento dei figli che non assume carattere vincolante dovendo il giudice ispirarsi all'esclusivo interesse del minore), la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione, riservata al giudice del merito, della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori”*.

<sup>18</sup> Giudice di Pace di Trapani, 3 luglio 2017, Pluris online, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore del genitore collocatario per il rimborso parziale delle spese straordinarie affrontate nell'interesse dei figli, il Giudice revoca il decreto ingiuntivo per prescrizione dei crediti riconosciuti in sede monitoria ed esclude la necessità della previa concertazione tra i genitori in ordine agli esborsti.

<sup>19</sup> Cassazione, ordinanza 17 gennaio 2018, n. 1070, Pluris online: nel caso di mancata concertazione preventiva delle spese straordinarie e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori



*convenuto in giudizio per il rimborso della spesa debba opporre, con una difesa non meramente assertiva, ma articolata su specifici motivi di dissenso valutabili dal giudice, la non rispondenza delle spese all'interesse del minore ovvero l'insostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori e all'utilità per i figli”<sup>20</sup>.*

## **2. L'ESECUZIONE FORZATA DELLA PRONUNCIA SULLE SPESE STRAORDINARIE**

Tanto premesso in via generale sul concetto di spesa straordinaria, è ora necessario comprendere quale sia la forma di esecuzione forzata che permette di ottenere l'adempimento forzoso della relativa statuizione.

In particolare, occorre affrontare la problematica se, in caso mancato pagamento della quota parte delle spese straordinarie, il genitore che le ha anticipate possa agire in via esecutiva diretta, senza che sia necessario ottenere un titolo esecutivo, ovvero se sia necessario un nuovo intervento del Giudice.


Come già osservato, il provvedimento che statuisce sulle spese straordinarie non contiene una quantificazione precisa della spesa ma si limita ad indicare la sola quota che graverà su ciascuna delle parti.

In assenza di una specifica regolamentazione normativa sul punto il problema è stato affrontato dalla giurisprudenza.

Secondo l'orientamento maggioritario che si è affermato nella giurisprudenza di legittimità, *“il provvedimento giudiziario con cui in sede di separazione personale si stabilisca, ai sensi dell'art. 155, secondo comma, cod. civ., quale modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese straordinarie relative ai figli, richiede, nell'ipotesi di non spontanea attuazione*

---

<sup>20</sup> Cassazione, 2 marzo 2016, n. 4182, Pluris online.




*da parte dell'obbligato, al fine di legittimare l'esecuzione forzata, stante il disposto dell'art. 474, primo comma, c.p.c., un ulteriore intervento del giudice, volto ad accertare l'avveramento dell'evento futuro e incerto cui è subordinata l'efficacia della condanna, ossia la effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, non suscettibili di essere desunte sulla base degli elementi di fatto contenuti nella prima pronuncia*"<sup>21</sup>.

La giurisprudenza maggioritaria ritiene, quindi, che la pronuncia sulle spese straordinarie contenuta in un provvedimento adottato nel corso di un procedimento di separazione e divorzio non sia suscettibile di esecuzione forzata in forma diretta<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Cass., 28 gennaio 2008, n. 1758, Pluris online. Nella decisione impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione, il giudice d'appello aveva ritenuto che in relazione alle spese straordinarie il genitore fosse titolare del titolo esecutivo costituito dal provvedimento impositivo adottato dal giudice della separazione, provvedimento che recava la misura della prestazione e l'indicazione specifica delle singole voci, per cui il giudice dell'esecuzione ben poteva ricavare gli importi mediante semplici calcoli aritmetici alla stregua dei documenti che il titolo esecutivo, richiamandoli, aveva fatto propri. Ed, ancora, sul punto il Tribunale di Como, 3 luglio 2013, Pluris online, afferma che *"quando con la sentenza di separazione dei coniugi, ovvero con il decreto del Tribunale per i Minorenni venga disposto oltre al pagamento dell'assegno mensile di mantenimento, anche l'obbligo della contribuzione alle spese straordinarie in favore del figlio minore, gli unici mezzi di tutela sono in sede civile, mediante la procedura monitoria e successivamente esecutiva. Le spese straordinarie, essendo generiche od indeterminate, necessitano di un titolo esecutivo, quali il decreto ingiuntivo, per l'accertamento del diritto preteso e la sua esigibilità, sulla conformità ai principi del processo di esecuzione"*

<sup>22</sup> Tribunale di Firenze, Sez. II, 7 marzo 2015, Pluris online: *"per mera completezza, a proposito della questione delle spese straordinarie, la Corte di Cassazione ha chiarito che "quando con la sentenza di separazione dei coniugi, ovvero con il decreto del Tribunale per i Minorenni venga disposto oltre al pagamento dell'assegno mensile di mantenimento, anche l'obbligo della contribuzione alle spese straordinarie in favore del figlio minore, gli unici mezzi di tutela sono in sede civile, mediante la procedura monitoria e successivamente esecutiva. Le spese straordinarie, essendo generiche o indeterminate, necessitano di un titolo esecutivo, quali il decreto ingiuntivo, per l'accertamento del diritto preteso e la sua esigibilità, sulla conformità ai principi del processo di esecuzione."*(Cass. 24/02/2011 n. 4543)"



Le motivazioni su cui si basa la pronuncia richiamata sono riconducibili al dettato di cui all'art. 474 c.p.c., in forza del quale per procedere ad esecuzione forzata il diritto incorporato nel titolo esecutivo deve essere certo, liquido ed esigibile<sup>23</sup>.

Sulla spinta della giurisprudenza di legittimità è stato quindi affermato che il verbale omologato di separazione consensuale tra coniugi non costituisce titolo esecutivo nella parte in cui pone pro quota il pagamento delle spese straordinarie a carico dei coniugi, trattandosi di un credito carente dei requisiti di certezza e liquidità<sup>24</sup>.

Il giudice, infatti, non indica l'importo esatto delle spese straordinarie.

Secondo l'orientamento richiamato, il genitore che ha anticipato le spese, in caso di rifiuto al rimborso da parte dell'altro, non avrebbe altra scelta se non quella di adire nuovamente l'Autorità giudiziaria richiedendo, per esempio, un decreto ingiuntivo, allegando all'istanza le ricevute delle spese effettivamente sostenute.


Attraverso il decreto ingiuntivo verrebbe costituito un titolo concernente, questa volta, un diritto certo, liquido ed esigibile<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> 23 Il nostro ordinamento giuridico riconosce la categoria delle sentenze di condanna condizionale, ove l'efficacia del provvedimento è subordinata alla verifica di un evento futuro ed incerto, tipologia di provvedimento nel cui ambito possono essere ricondotte le pronunce sulle spese straordinarie, il cui diritto di rimborso è subordinato all'effettivo esborso.

<sup>24</sup> Cassazione, 23 maggio 2011, n. 11316, Pluris online.

<sup>25</sup> Cassazione, Sez. I, 18 gennaio 2017, n. 1161, Pluris online: "la controversia avente a oggetto l'adempimento delle obbligazioni di natura economica imposte al coniuge in sede di separazione consensuale, e in particolare la controversia relativa al rimborso della quota parte delle spese straordinarie relative ai figli, sostenute dal coniuge affidatario, non è solo soggetta ai criteri ordinari di competenza, in quanto diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi (v. Sez. 1 n. 1824006; n. 629714). Essa, nei casi in cui le somme non risultino previamente determinate o determinabili in base al titolo con un semplice calcolo aritmetico, è anche caratterizzata dalla necessità di un accertamento circa l'insorgenza dell'obbligo di pagamento e l'esatto ammontare della spesa, da effettuarsi in comparazione con quanto stabilito dal giudice della separazione. In altre parole, ove il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie non adempia, occorre che il giudice, (Continua a pagina successiva)



Previa documentazione della spesa (attraverso, per esempio, la produzione di scontrini fiscali o fatture), il giudice in sede monitoria è in grado di quantificare con precisione la quota di pertinenza di ciascuna parte.

Del resto, secondo la giurisprudenza, il sorgere del diritto al rimborso ed il suo ammontare non possono essere ricavanti, neppure indirettamente, dal provvedimento del giudice della crisi familiare, poiché le spese straordinarie sono connesse ad eventi futuri ed incerti<sup>26</sup>.

Le spese straordinarie, in quanto generiche ed indeterminate, pertanto, necessiterebbero di un titolo esecutivo, quale il decreto ingiuntivo, per l'accertamento del diritto preteso e la sua esigibilità, sulla conformità ai principi del processo di esecuzione<sup>27</sup>.

In dottrina ed in giurisprudenza si è discusso in ordine alla possibilità di predeterminare ed includere nell'ammontare dell'assegno periodico, l'ammontare delle spese straordinarie. In altre parole, ci si è interrogati in ordine alla possibile predeterminazione *ex ante* di tale categoria di esborsi.

Una precisa indicazione dell'importo delle spese straordinarie consentirebbe di superare le difficoltà in ordine alla possibilità di procedere ad esecuzione forzata diretta in caso di inadempimento del genitore non collocatario, senza adire nuovamente l'Autorità giudiziaria.


La giurisprudenza ha escluso questa possibilità, affermando che: *“la soluzione di includere le spese straordinarie, in via forfettaria, nell'ammontare dell'assegno posto*

---

nuovamente adito, accerti l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità (v. Sez. 1 n. 1758-08)”.

<sup>26</sup> A. NICOSI, L'esecutività del capo sulle spese straordinarie nei provvedimenti in materia di famiglia, in *Famiglia e diritto* n. 7/2014, pag. 740.

<sup>27</sup> Tribunale di Firenze, 7 marzo 2017, *Pluris online*.



*a carico di uno dei genitori può rivelarsi in netto contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, poiché si introduce, nell'individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia*<sup>28</sup>.

All'orientamento giurisprudenziale maggioritario che nega la possibilità di procedere con l'esecuzione forzata diretta della statuizione sulle spese straordinarie ora esaminato, recentemente, se ne è aggiunto un altro di diverso avviso.

La tesi che ritiene possibile procedere ad esecuzione forzata diretta del capo che pronuncia sulla ripartizione delle spese straordinarie è incentrato su una diversa interpretazione dei concetti di certezza, liquidità ed esigibilità di cui all'art 474 c.p.c..

La dottrina prevalente e la giurisprudenza hanno letto i requisiti di "certo" e "liquido" menzionati dall'art. 474 c.p.c. nel senso che la certezza e la liquidità risultano sovrapponibili e che, di regola, un diritto o è "certo e liquido" o è "*incerto ed illiquido*"<sup>29</sup>.


Il requisito in esame sussisterebbe non solo in tutti i casi in cui il titolo indichi con esattezza l'ammontare della somma ma anche quando l'importo sia determinabile attraverso un'operazione aritmetica. Parte della giurisprudenza ritiene che il calcolo debba tenere in considerazione esclusivamente dati contenuti nel titolo o comunque riconducibili a sistemi ufficiali (ad esempio come avviene nel calcolo degli interessi legali)<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup> Cass., 8 giugno 2012, n. 9377, Pluris online, nello stesso senso, anche Cass., n. 8 settembre 2014, n. 18869.

<sup>29</sup> SOLDI A. M., Manuale dell'esecuzione forzata, edizione VI, Padova, 2017, pag. 46.

<sup>30</sup> Cassazione, 29 novembre 2004, n. 22427, Pluris online.



Un altro orientamento giurisprudenziale ritiene che il titolo esecutivo possa essere integrato con elementi extra-testuali, purché acquisiti nel giudizio e non contestati tra le parti o comunque verificati giudizialmente<sup>31</sup>.

Sul punto è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite la quale ha chiarito che: *“il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell’art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l’obbligo da eseguire, essendo consentita l’interpretazione extra- testuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato. Ne consegue che il giudice dell’opposizione all’esecuzione non può dichiarare d’ufficio la illiquidità del credito, portato dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione e a integrare le difese, anche sul piano probatorio”*<sup>32</sup>.

Le Sezioni Unite hanno, così, composto il contrasto emerso nella giurisprudenza della stessa Suprema Corte intorno alla questione che concerne l’autosufficienza del titolo esecutivo giudiziale, tra un orientamento che intende in senso assoluto e letterale<sup>33</sup> ed un altro orientamento che reputa ammissibile l’interpretazione extra-testuale del provvedimento, fondata sugli elementi ritualmente acquisiti nel giudizio<sup>34</sup>.

La Cassazione ha risolto il contrasto nella prospettiva dell’effettività della tutela giurisdizionale e dell’economia processuale.


---

<sup>31</sup> Cassazione, 17 aprile 2009, n. 9245, Pluris online.

<sup>32</sup> Cassazione, Sezioni Unite, 2 luglio 2012, n. 11067, Pluris online.

<sup>33</sup> Corte di Cassazione, 17 aprile 2009, n. 9245; 29 novembre 2004, n. 22427, Pluris online.

<sup>34</sup> Corte di Cassazione, 17 aprile 2009, n. 9245, Pluris online.



Le Sezioni Unite hanno chiarito che la sentenza, fatta valere quale titolo esecutivo, può essere integrata sulla base degli elementi extra-testuali acquisiti nel processo *a quo*, in modo tale da non imporre al creditore l'attivazione di ulteriori mezzi cognitivi.

Il creditore potrebbe così intimare con il precetto l'adempimento di un obbligo di contenuto più ampio di quello che appare dalla formulazione del titolo, il debitore potrebbe contestare il contenuto del diritto per la parte che ritenga non dovuta proponendo un'opposizione all'esecuzione.

La ricostruzione prospettata dalle Sezioni Unite è stata criticata da parte della dottrina<sup>35</sup>, la quale ha osservato che secondo i principi generali, il procedimento esecutivo è caratterizzato da un contraddittorio attenuato.

La particolare condizione in cui versa il debitore si giustifica tenendo conto del fatto che il processo di esecuzione forzata non mira all'accertamento dell'esistenza del diritto ma è finalizzato all'attuazione forzata di una pretesa la cui esistenza e la cui portata dovrebbero essere state già definite preventivamente dal titolo esecutivo.

La Suprema Corte accoglie una concezione titolo esecutivo particolarmente ampia ed ipotizza che il creditore possa procedere, sin dalla fase di redazione del precetto, ad un'interpretazione del titolo, operata sulla base di elementi extra-testuali.

Il precetto perderebbe così la sua configurazione di mero atto podromico all'avvio dell'esecuzione forzata e diviene atto dal contenuto creativo.

L'esecutato avrebbe due alternative: subire un'esecuzione che travalica quello che egli ritiene, sulla base della formulazione testuale, il contenuto del titolo esecutivo ovvero, proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. per instaurare un contraddittorio pieno che miri ad individuare quale sia la portata dell'obbligo che deve adempiere sì da ricostruire la

---

<sup>35</sup> SOLDI A. M. op. cit., pp. 49 – 52.





“certezza” del diritto di credito che l’art. 474 c.p.c. menziona quale condizione formale per procedere ad esecuzione forzata.

La Cassazione è tornata nuovamente ad affrontare la problematica connessa all’interpretazione extra-testuale del titolo esecutivo, partendo proprio dall’orientamento richiamato espresso dalle Sezioni Unite, ritenuto “*estremamente innovativo*”<sup>36</sup>. Nella pronuncia in questione, il Supremo Collegio, ha precisato che

“una consimile integrazione (extra-testuale del titolo) è consentita pur sempre ed a condizione che delle relative questioni si sia trattato nel corso del processo e che esse possano intendersi come univocamente definite”.

In forza del principio enunciato, il diritto la cui esistenza è cristallizzata nel titolo esecutivo, può essere determinabile in virtù di integrazione extra-testuale solo quando tale integrazione sia il risultato di un’attività di giudizio già svolta e, comunque, a condizione che la stessa sia compiuta utilizzando atti del processo.

In definitiva, il titolo esecutivo è un documento soggetto ad integrazione sulla base di tutti gli elementi acquisiti nel processo per giungere alla decisione finale.


I principi affermati nelle pronunce richiamate sono stati applicati anche nell’ambito dell’esecuzione forzata azionata su provvedimenti adottati in materia di famiglia e, in particolare, per l’esecuzione della statuizione sul riparto delle spese straordinarie.

La Cassazione ha affermato, ad esempio, che per le spese mediche e scolastiche, il provvedimento di ripartizione degli esborsi straordinari, costituisce titolo esecutivo.


Il Supremo Collegio, sul punto, ha rilevato che: “*evidenti minimali esigenze di affettività della tutela del titolare del particolare credito alimentare [...] impongono, ad avviso del collegio di escludere l’applicazione di tale rigorosa conclusione alle spese mediche e scolastiche ordinarie [...] se opportunamente documentate, perché il*

---

<sup>36</sup> Cassazione, 17 gennaio 2013, n. 1027, Pluris online.



*titolo esecutivo originario riguarda un credito comunque certo ab origine oggettivamente determinabile liquidabile sulla base di criteri oggettivi [...] può infatti dirsi che la contribuzione alle spese mediche scolastiche ordinarie non si riferisca fatti meramente eventuali, ne a fatti o eventi qualificabili come straordinari, vale a dire come imprevedibili ed ipotetici: poiché invero ai genitori incombe, quale dovere generalissimo, quello di mantenere, istruire ed educare la prole, il sensi dell'articolo 148 codice civile, può al contrario qualificarsi normale, secondo nozioni di comune esperienza, la necessità di esborsi costanti per l'istruzione, atteso che anche quella pubblica li richiede in misura sempre più notevole in rapporto al grado della scuola o istituzione superiore o universitaria frequentata; che rientra nel novero degli eventi classificabili quali statisticamente ordinari o frequenti pure la necessità di esborsi, di cui è variabile effettivamente soltanto la misura dell'entità in rapporto alla perturbazione dello stato di piena salute, per prestazioni mediche, generiche o specialistiche, attesa la normalità del ricorso a queste ultime anche solo per controlli periodici o di routine [...] non anche per quelle genericamente indicate come straordinarie [...] è poi oggettivamente agevole, una volta conseguita la loro prova con documentazione di spesa rilasciata da strutture pubbliche attesa la natura della funzione da essa esercitata e la particolare attendibilità da riconoscersi, in via di principio e impregiudicata la possibilità di una loro contestazione, ai documenti da essere lasciati o da altri soggetti che siano specificamente indicati nel titolo o*



*concordati preventivamente dai coniugi*<sup>37</sup>.

La Cassazione ritiene, dunque, che l'orientamento più rigoroso non debba trovare applicazione limitatamente alle spese mediche e scolastiche in quanto, seguendo il ragionamento del Collegio, si tratterebbe di spese legate ad eventi prevedibili nella vita della prole. Gli esborsi per spese mediche e scolastiche sarebbero pertanto connessi ad eventi certi nell'*an*, incerti dal punto di vista del quantum e del momento temporale di effettiva verifica.

Quanto alla quantificazione, questa potrà essere agevolmente provata dalla parte che esercita l'azione esecutiva attraverso la documentazione degli esborsi attraverso, per esempio, le fatture rilasciate da strutture pubbliche ritenute dalla giurisprudenza documenti particolarmente attendibili.


Con la pronuncia richiamata, il titolo esecutivo verrebbe integrato da elementi sì extratestuali ma a formazione successiva al titolo stesso.

La dottrina sul punto, ha rilevato che tali documenti, pur formati in epoca successiva al titolo, se trascritti ed allegati nel precetto, costituiscono una specificazione di un obbligo che è stato comunque oggetto di contraddittorio fra le parti, ed esaminato dal

---

<sup>37</sup> Cassazione, 23 maggio 2011, n. 11316, Pluris online, "il provvedimento con il quale in sede di

separazione personale fra i coniugi sia posto a carico del genitore, ex art. 155, comma 2°, c.c. l'obbligo di contribuire, sia pure pro quota, alle spese straordinarie relative ai figli non costituisce titolo esecutivo e, in caso di mancata ottemperanza dell'obbligato, richiede un ulteriore intervento del giudice volto ad accertare l'effettiva sopravvenienza ed entità degli specifici esborsi cui si riferisce la condanna. Tale principio non vale in relazione alle spese mediche e scolastiche ordinarie, il cui esborso deve considerarsi normale, secondo nozioni di comune esperienza; in tali ipotesi, il provvedimento costituisce titolo esecutivo e la determinazione del credito è rimessa al creditore procedente, il quale può provvedervi allegando idonea documentazione di spesa rilasciata da strutture pubbliche, ovvero da altri soggetti che siano specificamente indicati nel titolo o concordati preventivamente tra i coniugi".



giudice nel corso del giudizio che ha portato alla statuizione sulle spese straordinarie<sup>38</sup>.

Quanto alla tutela del genitore esecutato, quanto alla documentazione non oggetto ed un esame nel contraddittorio fra le parti, la Corte chiarisce che “[...] *resta del tutto il pregiudicato in diritto del genitore obbligato di contestare la riferibilità dell'esborso alla categoria delle spese alla cui contribuzione egli è assoggettato, vuoi perché si mette in dubbio la sussistenza del fatto costitutivo con la doglianza sulla sussistenza stessa dell'esborso, ovvero sulla quantificazione della spesa come medico-sanitaria o scolastica necessarie (ad esempio, spese meramente evoluttuarie, quali un intervento meramente estetico o un corso non finalizzato ad esigenze d'istruzione, ma di vero svago e intrattenimento), vuoi perché si lamenti la violazione delle modalità di decisione sulle attività cui le spese si riferiscono (dovendo comunque quelle di maggior interesse, il sensi del comma dell'articolo*

*155 codice civile, spettare al comune accordo dei genitori salva diversa disposizione del giudice) o per altra ragione*”<sup>39</sup>.


La parte esecutata potrebbe dunque proporre un'opposizione all'esecuzione e contestare la spesa, provocando così il contraddittorio pieno sulla questione.

La Corte di cassazione, così facendo, ha tentato di eliminare un contenzioso preventivo che richiedeva sempre e comunque l'intervento del giudice attraverso generalmente il procedimento monitorio, rendendo così la fase giudiziale di contestazione solo eventuale.

---

<sup>38</sup> NACOSI A., L'esecutività del capo sulle spese straordinarie nei provvedimenti in materia di famiglia, in *Famiglia e diritto*, n. 7/2014, pag. 743.

<sup>39</sup> Cassazione, 23 maggio 2011, n. 11316, *Pluris online*.



Del resto, il Collegio ha osservato che il creditore, con la pronuncia sulle spese straordinarie, ha già ottenuto un provvedimento di condanna e così non potrebbe agire di nuovo in sede di cognizione per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.


In una successiva pronuncia è stato ribadito il diritto del creditore di procedere in sede esecutiva, con la sola pronuncia sulle spese straordinarie mediche e scolastiche, a condizione però che i relativi esborsi siano documentati da ricevute allegate o trascritte nell'atto di precetto.

In quella sede, la Corte di cassazione ha ricordato di aver *“già stabilito che il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese ordinarie per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione. ma ciò solo a condizione che il genitore creditore "possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità"<sup>40</sup>. "Allegazione e documentazione" che va compiuta rispetto all'atto di precetto, e non già nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione, per l'ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell'atto di precetto"<sup>41</sup>.*

---

<sup>40</sup> Cassazione, 23 maggio 2011, n. 11316, Pluris online.

<sup>41</sup> Cassazione, 20 ottobre 2016, n. 2124, Pluris online. La pronuncia trae origine da un'esecuzione forzata promossa dalla moglie in danno del marito, per ottenere il pagamento della quota parte delle spese straordinarie, come ripartire nel decreto di omologa della separazione. La creditrice, tuttavia, non aveva allegato al precetto alcuna documentazione attestante gli esborsi. Il Tribunale di primo grado, pertanto, riteneva l'atto di precetto inefficace. Avverso il provvedimento veniva proposto ricorso per Cassazione



La Corte ha ulteriormente precisato che *“la circostanza che il precetto non solo non alleggi, ma nemmeno indichi i documenti (successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale) in base ai quali è stato determinato l'importo del credito azionato in executivis non può essere sanata dal creditore procedente nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi. Quest'ultimo, infatti, ha lo scopo di verificare la correttezza del quomodo dell'esecuzione, e non può costituire una rimessione in termini atipica a favore del creditore, per sanare le mende dell'atto di precetto”*.